

A Tutti gli interessati

OGGETTO: Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche di idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici" – Idoneità psicofisica per paracadutisti

A seguito di richieste di chiarimento pervenute in merito alle disposizioni pubblicate con lettera protocollo n. 0044376/VDG del 5 aprile 2012 riguardanti la dilazione all'8 aprile 2013 dei termini di applicazione dei requisiti di cui all'articolo 3 del Regolamento ENAC in oggetto, si precisa che la deroga in parola deve intendersi solo ed esclusivamente per il rinnovo delle visite mediche di idoneità psicofisica relative alle licenze di paracadutista e di istruttore di paracadutismo.

Al fine di evitare errate interpretazioni si ribadisce pertanto che tutte le altre visite mediche periodiche finalizzate al rinnovo di certificati medici di Classe II devono obbligatoriamente essere effettuate dalle figure professionali individuate:

- all'articolo 4, comma 10 del Regolamento Enac in oggetto indicato e cioè, al momento, presso gli IML dell'Aeronautica Militare, presso i SASN del Ministero della Salute nonché dagli AME autorizzati;
- all'articolo 7, della Legge 204/1995 (richiamato all'articolo 3, comma 6 del Regolamento Enac) nel territorio di competenza di una Direzione Aeroportuale dove, al momento dell'entrata in vigore del citato Regolamento non sia presente almeno un organo sanitario autorizzato o riconosciuto dall'Enac.

Nota: In merito a quanto sopra, si precisa che al momento in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per i territori di competenza delle Direzioni Aeroportuali di Lamezia - Reggio Calabria e di Alghero - Olbia, sono presenti organi sanitari autorizzati o riconosciuti da ENAC di cui all'art. 4, comma 10 del Regolamento ENAC. In particolare l'elenco degli AME autorizzati può essere consultato sul sito istituzionale dell'Enac http://www.enac.gov.it/La_Regolazione_per_la_Sicurezza/Medicina_Aeronautica/AME-Elenco_Medici_autorizzati/index.html

Resta inteso che le figure professionali di cui all'art. 7 della legge 204/1995 possono comunque ottenere l'autorizzazione quale AME se in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.1 del Regolamento ENAC e di particolare, in carenza di una specializzazione in medicina aeronautica, dopo aver frequentato e superato un corso di addestramento teorico e pratico in medicina aeronautica riconosciuto da ENAC.

La presente lettera viene pubblicata sul sito Internet dell'Ente.

Il Direttore Centrale Standardizzazione Sicurezza
Ing. Enea Guccini

